



IV

def. 16.15

CONGRESSO ORDINARIO
DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
BOLOGNA, 30 SETTEMBRE / 2 OTTOBRE 2016

MOZIONE: **IL GIUSTO ED EQUO PROCESSO E I TERMINI DI IMPUGNAZIONE**

La Camera Penale di Trapani, facendo seguito alla deliberazione della sua assemblea (2 marzo 2015), alla successiva comunicazione intercorsa con la Giunta dell'UCPI ed a quanto deliberato dal Direttivo il 22 settembre 2016;

PREMESSO

- che sono sempre più frequenti i processi nei quali **la motivazione della sentenza non è depositata nel termine riservato** ovvero prorogato;
- che da ultimo, ma solo per il clamore mediatico nazionale, si è registrato il caso c.d. Avetrana (il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi), nel quale **la Corte d'Assise d'Appello Sezione distaccata di Taranto ha depositato le motivazioni della sentenza dopo oltre un anno dalla decisione**, nonostante l'imputata fosse detenuta in carcerazione preventiva (peraltro prossima alla scadenza, per lo spirare del termine massimo dei sei anni). Il caso è stato oggetto del comunicato dell'Unione diramato il 12 agosto 2016 (a firma del Presidente Beniamino Migliucci e del Segretario Francesco Petrelli);
- **che, in casi simili, si crea un gravissimo *vulnus* al diritto di difesa e, laddove l'imputato sia in stato di carcerazione preventiva, anche alla libertà personale ed alla presunzione di non colpevolezza;**
- **che appare, in ogni caso, non equo il termine ad impugnare di soli 45 giorni** nei casi in cui la motivazione della sentenza sia differita ben oltre il termine massimo di 90 giorni previsto dal codice di rito;
- **che la previsione di un ulteriore termine non avrebbe alcun effetto dilatorio**, considerata la previsione che interrompe il decorso della prescrizione prevista dal DDL di riforma del codice penale e del codice di procedura penale in fase di approvazione da parte del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO

- che, in base alle determinazioni assembleari richiamate, **il *vulnus* ai diritti di difesa attinge anche i procedimenti di prevenzione**, per i quali il termine ad impugnare è di soli 10 giorni;
- **che tale ultimo termine è assai ridotto per la notoria complessità dei temi** che in quei procedimenti sono trattati e per la "densità" dei provvedimenti oggetto di impugnazione;
- **che il D.L.vo 159/2011, c.d. codice antimafia, ha previsto** (artt. 7 e 10) **la pubblicità dell'udienza ad istanza di parte**, così recependo gli impulsi sia dalla Corte EDU¹ sia della Consulta²;
- **che il nuovo statuto "pubblico" dell'udienza di prevenzione giustifica l'equiparazione dei termini ad impugnare a quelli previsti dall'art. 585 c.p.p. per il processo penale;**



- che, pur essendo il rito abbreviato di tipo camerale, anche per tale procedimento speciale si applicano i termini previsti dall'art. 585 c.p.p.³

Tanto premesso e considerato,
La Camera Penale di Trapani
PROPONE LA SEGUENTE MOZIONE

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, eventualmente previo approfondimento della questione ad opera del Centro Marongiu, proponga, nelle opportune sedi istituzionali, i seguenti progetti di riforma legislativa:

1 - MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TESTO IN VIGORE

ART. 585 COMMA 1

omissis

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

TESTO MODIFICATO

ART. 585 COMMA 1

omissis

b) *idem*;

c) *idem*.

d) i termini previsti dalle lettere b) e c) del presente comma si intendono aumentati di ulteriori giorni 30 nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice.

2 - MODIFICA AL D.L.VO 6 SETTEMBRE 2011 N. 159, C.D. COD. ANTIMAFIA

TESTO IN VIGORE

ART. 10. IMPUGNAZIONI

omissis

2. il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

omissis

TESTO MODIFICATO

ART. 10. IMPUGNAZIONI

omissis

2. il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro **quarantacinque** giorni dalla comunicazione del provvedimento.

omissis

Per il Direttivo della
 CAMERA PENALE DI TRAPANI "AVV. GIUSEPPE RUBINO"

Avv. Salvatore Alagna - Avv. Marco Siragusa

¹ (C.EDU 8.7.2008 Perre c. Italia.; 5.10.2010 Bongiorno c. Italia; 2.2.2010; Leone c. Italia, 17.5.2011, Capitani-Campanella c. Italia)

² Con la sentenza n. 93 del 12 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità degli articoli 4 della legge 27.12.1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) e 2 - ter della legge 31.05.1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

³ Regola ormai stabile sin dalla pronuncia, Cass. pen., Sez. un. 15 dicembre 1992, dep. 30 marzo 1993.

Sabrina Iucantari (CP Velletri)
 Carlo Siragusa (CP Catania)
 Giuseppe Pellegrino (CP. Lique)

Attilio Rubino (C.P. NAPOLI)
 Federico Lupo (C.P. Velletri)